

Statuti SGUM/SSUM

I. DENOMINAZIONE e SEDE

• Articolo 1 — Nome

Sotto la denominazione Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina esiste, sulla base di questi statuti, una associazione nel senso degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La Società è una personalità giuridica, non persegue nessuna attività commerciale o di lucro.

• Articolo 2 — Durata

La durata della Società non è limitata e/o definita.

• Articolo 3 — Sede e Lingua

- 3.1. La sede della Società è situata al luogo di domicilio di uno dei Membri di Comitato della SGUM/SSUM.
- 3.2. Le Lingue ufficiali della Società sono il tedesco, il francese e l'italiano.
- 3.3. Nell'interesse della semplificata leggibilità degli statuti nel testo seguente viene usata unicamente la forma/genere maschile.

II. SCOPI ED ORGANIZZAZIONE

• Articolo 4 — Scopo

- 4.1 La Società raggruppa e unisce Medici umani e veterinari, rappresentanti scientifici delle scienze naturali, facoltà tecniche e medico-tecniche che si occupano, nella pratica o scientificamente, di promulgare l'insegnamento, la ricerca e lo sviluppo della disciplina ecografica in medicina.
- 4.2 Promuove e regola la formazione di base e di approfondimento nella sonografia nell'ambito della sua competenza.
- 4.3 Promuove le attività scientifiche ed offre alle diverse discipline mediche e scientifiche scambi di esperienze. Cura i contatti internazionali con le corrispondenti facoltà, Protegge e difende gli interessi professionali dei suoi soc

Articolo 5 — Organizzazione della società

5.1 Basi

All'interno della Società coesistono Sezioni di Specialità orientate all'attività ecografia specifica e Sezioni regionali strutturate e suddivise per regione e/o lingua.

L'affiliazione come membro in diverse Società è possibile.

Le sezioni di specialità o linguistiche si creano autonomamente e redigono i propri statuti.

Gli statuti di fondazione vengono quindi valutati e votati in seno al Comitato centrale SGUM/SSUM e finalmente accettati con il voto anche dell'assemblea generale.

Le revisioni e/o modifiche degli statuti vengono devono essere approvati dal comitato centrale.

Il numero regolamentato di affiliati per la fondazione di una nuova sezione è di almeno 40.

La Società è strutturata come segue:

5.2 Sezioni di specialità

Una sezione di specialità è costituita da almeno 40 membri. I propri membri ordinari affiliati devono possedere e soddisfare i requisiti di appartenenza e di ricertificazione della Società.

Aggiuntivamente ai soci ordinari le sezioni di specialità possono annettere soci straordinari. Le sezioni di specialità sono responsabili delle formazioni specifiche nel campo inerente l'ultrasonografia applicata alla disciplina con corsi di formazione di base, di approfondimento e aggiornamento. Gli eventi organizzati dalle sezioni, fondamentalmente aperti a tutti i membri SGUM/SSUM, vengono periodicamente pubblicati. I presidenti delle varie sezioni di specialità sono Membri del comitato allargato SGGUM/SSUM. Tutti i soci/membri ordinari delle varie sezioni sono membri SGUM/SSUM. Il comitato centrale è composto da membri ordinari delle sezioni.

5.3 La sezione "ultrasonografisti in formazione e approfondimento" (Young Sonographers) è composta da studenti in medicina e da giovani medici assistenti in formazione che entrano a far parte della SGUM/SSUM sotto condizioni particolari prima di aver ottenuto il diploma in medicina e, rispettivamente, prima di aver ottenuto il riconoscimento di medico specialista (membro FMH). Medici con formazione specialistica conclusa sono, a parte la sezione "Young Sonographers" anche membri di un'altra sezione di specialità.

5.4 Sezioni Regionali

Esse sono organizzate per regione (linguistica e/o geografica) e si costituiscono con membri della sezione regionale con lo scopo di favorire e approfondire la formazione in ultrasonografia rispettando le peculiarità linguistiche specifiche alla sezione.

Tutti i soci/membri ordinari delle varie sezioni sono membri SGUM/SSUM. Il comitato centrale è composto da membri ordinari delle sezioni.

Esiste l'opzione di creare una categoria di membro straordinario.

5.5 Le varie sezioni di specialità e regionali sono tenute a redigere una contabilità individuale, per cui la SGUM/SSUM non assume assolutamente alcuna responsabilità finanziaria.

5.6 Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro vengono costituiti dalla riunione di membri ordinari e straordinari della SGUM/SSUM che si occupano di un argomento specifico nel campo dell'ultrasonografia o che rappresentano un numero limitato di membri con piccoli gruppi specialistici senza appartenere a grosse sezioni (gruppi < 40 membri). Essi vengono costituiti autonomamente e determinano il periodo di decorrenza negli statuti che vengono esaminati ed accettati dal comitato centrale SGUM/SUMSI.

I gruppi di lavoro non sono obbligatoriamente rappresentati nel comitato allargato SGUM/SUMSI. Le sezioni di specialità ed i gruppi di lavoro possono, tramite formulario di richiesta motivata al comitato centrale, beneficiare di sostegno finanziario.

5.7 Commissioni della formazione di base e formazione continua.

Ogni Sezione che comprende un modulo/sottomodulo/componente di formazione, costituisce la propria commissione di formazione di base e continua approfondita. Quest'ultima viene creata all'interno delle Sezione di specialità, finanziariamente autonoma, quindi senza alcun coinvolgimento di responsabilità della SGUM/SSUM.

5.7.1 Commissione della formazione di base e formazione continua per il certificato di capacità in Sonografia (vedi articolo 15.1).

5.7.2 Commissione della formazione di base e formazione continua per il certificato di capacità in sonografia in gravidanza (vedi. Art. 15.3)

La commissione sonografia in gravidanza è finanziariamente autonoma e sottoposta ad una contabilità separata, quindi senza alcun coinvolgimento finanziario di responsabilità della SGUM/SSUM. IL comitato SGUM/SSUM propone ogni tre anni i delegati della SGUM/SSUM per la commissione di formazione continua della sonografia in gravidanza approfondita, su proposta del comitato allargato.

5.7.3 Commissione della formazione di base e formazione continua per il certificato di capacità in sonografia dell'anca (vedi. Art. 15.4)

La commissione sonografia dell'anca è finanziariamente autonoma e sottoposta ad una contabilità separata, quindi senza alcun coinvolgimento finanziario di responsabilità della SGUM/SSUM. IL comitato SGUM/SSUM propone ogni tre anni i delegati della SGUM/SSUM per la commissione di formazione continua della sonografia dell'anca approfondita, su proposta del comitato allargato.

5.7.4 Commissione della formazione di base e formazione continua (WFBK) per il POCUS (Point of Care Ultraschall) (vedi. Art. 15.2)

III. AFFILIAZIONE

• Articolo 6 — Affiliazione

- 6.1 La Società è composta da soci ordinari, straordinari, Senior e da Membri onorari e giovani appartenenti alla sezione degli “Young Sonographers”.
- 6.2 Il possesso dei certificati di capacità in sonografia rispettivamente POCUS, sonografia in gravidanza o sonografia dell'anca è la condizione necessaria per essere membro (socio) ordinario. L'affiliazione ordinaria rimane aperta alle persone giuridiche sotto le condizioni citate nell'articolo 4.1. Il socio ordinario è contemporaneamente Metro onorario delle corrispondenti sezioni. I soci ordinari ha diritto di voto. Con l'affiliazione il socio acconsente che i suoi dati possano essere utilizzati dalla SGUM/SSUM. I dati saranno esclusivamente utilizzati per scopi associativi. Tra questi citiamo prevalentemente il database per scambi di informazioni interne, date delle assemblee, dati richiesti dalla FMH o dalle sezioni SGUM e per il giornale ufficiale della Verlag Georg Thieme.
- 6.3 Persone sia di natura personale che giuridica che sostengono ed appoggiano gli scopi della Società possono diventare membri straordinari sostenitori.
- 6.4 Ai soci onorari possono appartenere Persone che sono state proposte per aver contribuito in modo distintivo e particolare allo sviluppo dell'ultrasonografia o che hanno portato un beneficio essenziale alla Società SGUM/SUMSI. Essi vengono votati e quindi eletti all'assemblea generale su proposta del comitato centrale. I soci onorari hanno diritto di voto.
- 6.5 L'affiliazione viene richiesta alla società per iscritto.
- 6.5.1 Per diventare soci è necessario riempire un formulario che deve essere indirizzato direttamente alle sezioni di specialità corrispondenti. I candidati provenienti da specialità non rappresentate da una sezione, così come gli interessati per un'affiliazione in qualità di membro sostenitore, devono inviare la loro candidatura, con i necessari documenti, direttamente al comitato centrale SGUM/SUMSI.
- 6.5.2 Le candidature per l'affiliazione alla società devono essere consegnate come minimo un mese prima dell'assemblea generale da parte delle sezioni di specialità al comitato centrale per poi essere confermate dal voto dell'assemblea generale.
- 6.6 L'affiliazione non è trasmissibile.

• Articolo 7 — Perdita dell'affiliazione

- 7.1 L'affiliazione viene annullata in caso di perdita dell'appartenenza ad una sezione di specialità, in caso di scioglimento della persona giuridica, per decesso o conformemente agli articoli 7.2-7.4.
- 7.2 Rinuncia/uscita
La rinuncia all'affiliazione e quindi l'uscita volontaria dalla società è da motivarsi sotto forma scritta al comitato centrale con la condizione di un termine di scadenza di almeno

6 mesi dal calendario annuale. Il comitato ha il diritto, in casi particolari, di accorciare i tempi di scadenza.

- 7.3** Non ottemperanza del pagamento della quota associativa
I Soci che, malgrado un richiamo scritto, sono in ritardo dal pagamento della tassa sociale di oltre un anno vengono considerati come usciti dalla SSUM/SGUM.
- 7.4** Esclusione
Un socio può, solo in caso di gravi motivazioni, essere escluso e di regola su richiesta ufficiale del comitato centrale all'assemblea generale che deciderà in merito. L'esclusione avviene con il superamento di 2/3 di voti favorevoli dei soci presenti all'assemblea generale.

• **Articolo 8 — Tassa sociale**

I soci ordinari e sostenitori pagano una quota sociale annuale il cui importo viene votato e deciso annualmente durante l'assemblea generale.

Tutti i soci possono, al termine della loro attività professionale, su richiesta scritta motivata, essere esonerati dal pagamento della quota sociale annuale mantenendo tuttavia i diritti acquisiti.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa.

Le sezioni possono richiedere una tassa/quota associativa di appartenenza.

IV. ORGANI

• **Articolo 9 — Organi della Società**

- 9.1** L'assemblea generale (Art. 10)
- 9.2** Il comitato (Art. 11)
- 9.3** Il comitato allargato (Art. 12)
- 9.4** L'ufficio contabile di revisione (Art. 13)
- 9.5** Le sezioni ed i gruppi di lavoro (Art. 14)
- 9.6** Commissioni di formazione ed approfondimento (Art. 15)
- 9.7** Il senato (Art. 16)
- 9.8** L'ufficio di conciliazione (Art. 17)

• Articolo 10 — L'assemblea generale

- 10.1** L'assemblea generale è il massimo organo della società.
- 10.2** Convocazione
L'assemblea generale viene convocata dal comitato centrale della società:
- Per la riunione societaria annuale che si tiene generalmente durante il mese di giugno in Svizzera. Il diritto alla partecipazione all'assemblea generale appartiene a tutti i soci.
- Per una riunione straordinaria su decisione della maggioranza del comitato centrale oppure quando richiesta da almeno un minimo di 1/5 (un quinto) dei soci.
L'invito all'assemblea generale ordinaria o straordinaria viene inviata per iscritto ad ogni membro come minimo con 4 settimane di anticipo dalla riunione e con pubblicazione della lista delle trattande.
- 10.3** Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e soci onorari della SGUM/SSUM.
- 10.4** Diritto di parola/richiesta
Il comitato centrale della società prepara la lista riassuntiva delle trattande e la allega all'invito per l'assemblea generale. Le richieste dei soci vengono debitamente prese in considerazione. Le richieste dei soci devono pervenire al comitato centrale almeno due mesi prima dell'assemblea generale ordinaria in forma scritta con chiara motivazione della richiesta. Il comitato esamina le richieste pervenute, prepara il riassunto della lista delle trattande che viene inviato ai soci con l'invito alla partecipazione dell'assemblea generale al più tardi entro un mese dalla data fissata.
- 10.5** Diritti
All'assemblea generale competono i seguenti diritti:
- 10.5.1** Sceglie i componenti del comitato centrale della società che vengono eletti con il voto maggioritario di almeno 2/3 dei soci presenti all'assemblea generale.
- 10.5.2** Conferma e legittima la richiesta del comitato dell'affiliazione di nuovi soci.
- 10.5.3** Vota su richiesta del comitato i soci onorari.
- 10.5.4** Sceglie l'Ombudsmann.
- 10.5.5** Sceglie i revisori dei conti.
- 10.5.6** Decide a riguardo dell'espulsione di uno o più soci.
- 10.5.7** Decide a riguardo di cambiamenti statuari o dello scioglimento della società.
- 10.5.8** Vidima e conferma il resoconto delle attività del comitato centrale e delle sezioni e dello sviluppo finanziario annuale.
- 10.5.9** Analizza e Conferma il budget dell'anno successivo ed il risultato contabile precedente.

- 10.5.10** Le conclusioni, fintanto che non sia prevista un'altra opzione negli statuti, sono approvate in presenza della maggioranza dei voti globali dell'assemblea. Le conclusioni possono, anche durante la medesima riunione assembleare, essere riconsiderate e ridiscusse nel caso in cui almeno i 2/3 dei soci votanti presenti lo richiedano.
- 10.5.11** Presupposto che rimane valido l'Art. 75 del codice Civile Svizzero, dove ogni socio detiene il diritto di contestare per via legale le conclusioni che non ha approvato tramite il suo voto e che sono ritenute illegali o contrarie agli statuti in vigore, questo entro la scadenza di un mese. Il Foro corrisponde alla sede della Società.
- 10.6** Presidio
Il presidente della società presiede anche l'assemblea generale, in caso di impossibilità subentra il vice presidente o, subordinatamente, un membro di comitato. Il presidente nomina uno o più scrutatori per i voti.
- 10.7** Segretariato
Il segretario della società assume anche il ruolo di segretariato durante l'assemblea generale.
- 10.8** Elezioni e Votazioni
- 10.8.1** Nelle elezioni decide, nella prima tornata elettorale, la maggioranza assoluta, in seconda tornata a la maggioranza relativa (per scrutinio dei voti) del globale dei voti conseguiti.
- 10.8.2** Le votazioni si svolgono apertamente a meno che almeno un terzo dei votanti presenti dichiarino la volontà di voto segreto.

• Articolo 11 — Comitato della Società

- 11.1** Il comitato centrale è composto da:
- Il Presidente
 - Il past President come Vicepresidente
 - Il Presidente eletto
 - Il Segretariato
 - Il Cassiere
 - Almeno un socio
- Almeno un socio del comitato è rappresentante della regione Svizzera Italoфона e/o Francofona.
- 11.2** Elezione
I membri del comitato centrale vengono eletti dall'assemblea generale. I nomi dei candidati per il comitato centrale sono comunicati almeno un mese prima della riunione dell'assemblea generale per iscritto, generalmente assieme all'invito alla partecipazione e alla lista delle trattande. I soci hanno il diritto di proporre personalmente i propri candidati. In tale caso le proposte devono pervenire per iscritto almeno 14 giorni prima della riunione assembleare al Presidente.
- 11.3** Durata del Mandato
Il mandato del presidente e degli altri membri di comitato dura tre anni. La rielezione è possibile. Il presidente uscente diventa past President.

- 11.4** Seduta del comitato
Il presidente intrattiene regolarmente discussioni e/o riunioni con il comitato, secondo necessità dell'ufficio presidenziale o delle varie sezioni o se almeno tre membri del comitato lo richiedono. L'invito alla riunione dovrebbe generalmente giungere per iscritto almeno otto giorni prima della data stabilita.
A riguardo della discussione/riunione deve essere redatto un protocollo firmato dal protocollante.
- 11.5** Votazioni
Decisioni, fintanto che non contemplato diversamente dagli statuti, vengono approvate con la maggioranza dei voti ottenuti. Il presidente vota e determina la decisione finale nel caso di parità di voti.
- 11.6** Competenze e doveri
- 11.6.1** Il comitato è garante a riguardo dei diritti e doveri nei confronti della Società e delle sue sezioni. In caso di domande riguardanti le specialità il comitato consulterà le specifiche sezioni e/o i gruppi di lavoro preposti. Il comitato rappresenta la firma collettiva della Società per il tramite di doppia firma: del Presidente e del segretario o del Presidente e del cassiere. Per importi finanziari fino a CHF 5000.- il cassiere ha facoltà di firma unica.
- 11.6.2** Al comitato spettano tutti i compiti che non sono di competenza, per statuto o diritto obbligato, di altri organi della società; in particolare esso è anche l'istanza di ricorso nel caso di decisioni negative della commissione della formazione. (vedi. Art 14.3) Die Il termine di ricorso è di 30 giorni.
- 11.6.3** Il comitato centrale si autocostituisce e gestisce tutte le peculiarità della Società, fintanto che non siano rappresentate da altri organi.
- 11.6.4** Gestisce il capitale della società in collaborazione con una fiduciaria esterna, stabilisce il Budget e la tassa sociale annuale.
- 11.6.5** Controlla l'affiliazione di nuovi membri, che vengono poi votati e accettati dall'assemblea generale.
- 11.6.6** Presenta all'assemblea generale proposte per la nomina di soci onorari.
- 11.6.7** Porta all'assemblea generale la proposta di esclusione di soci, unicamente se presenti effettive ed importanti motivazioni.
- 11.6.8** Nomina i delegati per la EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) e WFUMB (World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology).
- 11.6.9** Prepara la riunione dell'assemblea generale.

- 11.6.10 Redige all'attenzione dell'assemblea generale un rapporto a riguardo delle attività della società e dell'impegno scientifico della società.
- 11.6.11 Per compiti o richieste particolari il comitato può delegare compiti o richieste particolari a persone o istanze competenti.
- 11.6.12 Alla fine del periodo di mandato, il comitato uscente deve consegnare tutti i documenti e informazioni in forma ordinata entro il termine di un mese al suo successore.

• Articolo 12 – Comitato allargato della società

- 12.1 Il comitato allargato della SGUM/SSUM è costituito dal comitato centrale e dai presidenti delle sezioni di specialità, delle sezioni regionali, dal presidente della commissione della formazione e del certificato in Sonografia, del Certificato POCUS e dall'Ombudsman.
- 12.2 Il presidente della SGUM/SSUM convoca il comitato allargato in riunione secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Le riunioni possono essere tenute contemporaneamente assieme ad una seduta del comitato centrale. Decisioni possono essere prese con la maggioranza semplice dei presenti.
Gli inviti dovrebbero di regola pervenire al Pia tardi otto giorni prima della data di convocazione.
Sulla riunione viene redatto un verbale firmato dal protocollante.
- 12.3 Compiti e competenze
 - 12.3.1 Consiglia il comitato centrale della società a riguardo di scelte ed obiettivi strategici.
 - 12.3.2 Discute i problemi attuali e futuri che si presentano provenienti dalle sezioni regionali, di specialità e/o delle commissioni di formazione.
 - 12.3.3 Discute eventuali modifiche degli statuti della SGUM/SSUM e/o delle singole sezioni.

• Articolo 13 – Ufficio di revisione contabile

L'assemblea generale nomina annualmente una fiduciaria autorizzata come ufficio di revisione contabile. La riconferma del mandato è accettata. L'ufficio di revisione esamina la gestione dei conti (bilancio, attivi e passivi, spese) e redige per la riunione dell'assemblea generale un riassunto scritto della gestione contabile. L'analisi La prova deve essere eseguita conformemente alle disposizioni sull'ispezione riservata (SER).

l'ufficio di revisione partecipa di regola alla riunione dell'assemblea generale. nel caso fosse richiesta la partecipazione dell'ufficio di revisione alla riunione assembleare, essa deve essere richiesta da uno o più membri del consiglio almeno 2 mesi prima dell'assemblea generale. Il comitato assume quindi le disposizioni necessarie.

• Articolo 14 — Sezioni e gruppi di lavoro

14.1 Compiti e competenze delle sezioni

14.1.1 Creazione e revisione delle sezioni specialistiche (vedi art. 5.2), in collaborazione con la Commissione per l'istruzione e la formazione continua a riguardo della capacità di acquisire competenze nel campo degli ultrasuoni. In particolare, organizzano anche eventi di formazione avanzata specialistica.

14.1.2 Le sezioni regionali (vedi art. 5.4) mantengono i contatti con i colleghi interessati agli ultrasuoni nella loro regione e organizzano eventi di formazione regionali.

14.2 Compiti e competenze dei gruppi di lavoro

La SGUM / SSUM o un comitato di sezione possono creare gruppi di lavoro per attività o aree definite per conto della SGUM / SSUM o di un comitato di sezione. Il gruppo di lavoro informa regolarmente SGUM / SSUM o il comitato della sezione, almeno una volta all'anno. L'organizzazione e le competenze devono essere approvate dal comitato centrale SGUM / SSUM.

14.3 Compiti e competenze della commissione di formazione e approfondimento professionale del certificato di capacità in sonografia.

Su mandato Del comitato centrale della SGUM/SSUM la commissione di formazione e approfondimento coordina i contenuti della formazione approfondita delle singole sezioni, supervisiona L'esame di valutazione finale riassuntiva e delibera sulla base dei requisiti fissati dal programma di formazione in sonografia il certificato di capacità in sonografia. Controlla il rispetto di tutte le disposizioni dell'attitudine di praticare esami a ultrasuoni sviluppate tra SGUM / SSUM e FMH. Inoltre, controlla in particolare l'assolvimento obbligatorio di formazione supplementare richiesto.

• Articolo 15 — Commissioni di formazione e approfondimento

15.1 Commissione di formazione e approfondimento, certificato di capacità in sonografia. La SGUM/SSUM La propria commissione di formazione e approfondimento. Il numero di membri è variabile, ma almeno un rappresentante per ogni sezione di specialità deve essere rappresentato.

E' finanziariamente autonoma e tiene una contabilità separata indipendentemente e senza responsabilità della SGUM/SSUM.

Il comitato SGUM/SSUM sceglie su richiesta del comitato allargato i membri della commissione, incluso il presidente, per un ciclo di tre anni.

15.2 Commissione di formazione e approfondimento, certificato di capacità in POCUS.

La commissione per l'istruzione e la formazione continua della SGUM / SSUM si riferisce alla commissione per l'istruzione e la formazione continua POCUS della SGUM / SSUM. Il numero dei membri è variabile, dove almeno un rappresentante per ogni componente del certificato di capacità POCUS e delle coinvolte sezioni di specialità possono essere membro.

E' finanziariamente autonoma e tiene una contabilità separata indipendentemente e senza responsabilità della SGUM/SSUM.

Il comitato SGUM/SSUM sceglie su richiesta del comitato allargato i membri della commissione, incluso il presidente, per un ciclo di tre anni.

- 15.3** Commissione di formazione e approfondimento, certificato di capacità in sonografia della gravidanza. La commissione “sonografia in gravidanza” è finanziariamente autonoma e tiene una contabilità separata indipendentemente e senza responsabilità della SGUM/SSUM. Il comitato SGUM/SSUM sceglie su richiesta del comitato allargato i delegati SGUM della commissione di formazione e approfondimento della sonografia in gravidanza., per un ciclo di tre anni.
- 15.4** Commissione di formazione e approfondimento, certificato di capacità in sonografia dell'anca.
La commissione “sonografia dell'anca” è finanziariamente autonoma e tiene una contabilità separata indipendentemente e senza responsabilità della SGUM/SSUM. Il comitato SGUM/SSUM sceglie su richiesta del comitato allargato i delegati SGUM della commissione di formazione e approfondimento della sonografia dell'anca, per un ciclo di tre anni.

• **Articolo 16 – Senato**

Il Senato è costituito dai diversi “past-president” della società.
In primo luogo, deve trasmettere l'esperienza acquisita negli anni e consigliare il comitato centrale su richiesta.

• **Articolo 17 – Ufficio di Mediazione**

Il Mediatore funge da intermediario ed è disponibile a fornire consulenza in casi problematici. È proposto dal Consiglio SGUM / SSUM e confermato dall'Assemblea Generale.

V. CAPITALE E RESPONSABILITÀ

• **Articolo 18 – Il capitale sociale**

- 18.1** Il capitale sociale dell'associazione è costituito da quote associative, eccedenze del conto operativo, donazioni, contributi per eventi e lasciti.
- 18.2** Per eventuali passivi finanziari dell'associazione è responsabile esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri per le responsabilità dell'associazione.
- 18.3** I membri la cui appartenenza scade prima di un possibile scioglimento dell'associazione non hanno diritto al patrimonio dell'associazione.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

• Articolo 19 — Modifiche degli statuti

- 19.1** Richieste
Le richieste di modifiche dello statuto devono essere presentate a tutti i soci, per iscritto, dal comitato centrale della società o da un sesto dei membri della società, almeno due mesi prima della successiva assemblea generale.
- 19.2** Obiezioni e contromisure
Obiezioni e contromisure sono da presentare entro 6 settimane prima della riunione dell'assemblea generale al comitato centrale, le stesse vengono poi rivolte ai soci almeno un mese prima della riunione dell'assemblea generale.
- 19.3** Quorum
L'adozione dei cambiamenti dello Statuto Sociale richiede la maggioranza dei due terzi dei membri votanti presenti.

• Articolo 20 — Scioglimento della Società

- 20.1** Diritto di scioglimento
Lo scioglimento della società può avvenire solo con delibera dell'Assemblea Generale, con sentenza di un tribunale o in virtù della legge.
- 20.2** Quorum
Lo scioglimento della società deve essere deciso con una maggioranza di almeno due terzi degli attuali membri votanti in un'assemblea generale convocata a tale scopo.
- 20.3** Se il quorum di cui sopra non viene raggiunto, una seconda assemblea generale deve essere convocata entro un periodo di due mesi; essa può, indipendentemente dal numero dei membri votanti presenti, prendere una decisione definitiva. Lo scioglimento richiede la maggioranza semplice dei membri votanti presenti.
- 20.4** Se l'Associazione viene sciolta con una risoluzione statutaria, una decisione del tribunale o in virtù della legge, l'Assemblea Generale commissiona uno o più delegati da essa designati per liquidare i beni della Società e, a maggioranza semplice, decide sull'uso dei beni della Società.

• **Articolo 21 — Statuti**

21.1 Il presente statuto è scritto in tedesco, francese e italiano. La versione tedesca è autorevole.

21.2 Lo statuto è stato istituito nella riunione di fondazione del 3 giugno 1969. Il 1 ° gennaio 1980, gli statuti sono stati rivisti e il nome originale dell'Associazione svizzera per la diagnostica ad ultrasuoni (SAGU) è stato modificato nella Società svizzera per gli ultrasuoni in medicina e biologia (SGUMB). La versione tedesca è autorevole.


Un'altra revisione ebbe luogo l'8 giugno 1989 e il 1 marzo 1998, quando SGUMB fu ribattezzato SGUM / SSUM (Società svizzera per gli ultrasuoni in medicina).

Gli ultimi statuti datano del 17. giugno 2017.

La presente versione è stata approvata in Assemblea Generale il 15 novembre 2018.

Entra in vigore con effetto immediato.

Chur, 15. November 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Corina Canova'.

Die Präsidentin
Dr. med. Corina Canova

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raimondo Cacciatore'.

Der Sekretär
Dr. med. Raimondo Cacciatore

Tradotto in Italiano il 27.09.2019 da Dr. med. Paolo Tutta, membro di comitato